

STATUTO

MARIA STELLA DEL MATTINO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAVARA AG VIA INGHILTERRA
36/42

Numero REA: AG - 199823

Codice fiscale: 02684410844

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-08-2012 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

"MARIA STELLA DEL MATTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

Il presente Statuto stabilisce le regole di funzionamento della "MARIA STELLA DEL MATTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede nel Comune di Favara.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

La Società ha durata fino al trentuno di dicembre duemilacinquanta (31/12/2050). Essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo

1) La società, senza finalità speculativa, a mutualità prevalente ai sensi dell'art.2512 c.c., si propone di perseguire, secondo il dettato della legge n° 381 dell' 8 Novembre 1991 -"Disciplina delle Cooperative Sociali" Cooperative cosiddette di "Tipo A" l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi. Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire altresì è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata dell'azienda e con la prestazione della propria attività lavorativa continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. La Cooperativa propone altresì di attuare l'eventuale svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo anche di persone svantaggiate.

2) Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana;

3) la Cooperativa Sociale potrà svolgere l'attività nei confronti dei terzi;

4) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 6 della legge 3 Aprile 2001 n. 142;

5) la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalla Associazione di rappresentanza nell'ambito

delle leggi vigenti in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni,

6) La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata .

7) La cooperativa si propone ,altresi , di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano , con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad organizzazioni cooperativistiche riconosciute a livello nazionale .

8)La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di altra natura di soggetti diversi dai soci .

9) Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

ARTICOLO 4 OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa ha per oggetto :

1) Istituzione, promozione ,organizzazione di comunità alloggio per minori a rischio con funzioni di accoglienza , mantenimento , tutela ed educazione;

2) operare nell'ambito dell'assistenza ai minori perseguita attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali istituti e ricoveri, con l'obiettivo di favorire l'elevazione morale e civile dei minori mediante: attività formative ricreative e assistenziali;la creazione e la gestione di centri ricreativi, culturali e sportivi, la gestione di mense; la promozione di iniziative volte a tutelare e favorire la crescita,la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore per eliminare le condizioni di disagio mediante l'attività delle comunità di accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare; l'attuazione di interventi a sostegno della famiglia anche dopo il reinserimento del minore per eliminare situazioni di rischio, in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici anche tramite censimento della evasione scolastica; attività di centro di incontro ed iniziative di presenza sociale nei quartieri a rischio;l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorità scolastiche, nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo;assistenza socio-scolastica, professionale mediante ricoveri dei minori in convitto e semiconvitto; prevenzione e rieducazione mediante ricovero dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria anche nell'ambito della competenza amministrativa e civile; gestire scuole parificate, corsi di qualificazione, colonie estive, campeggi, pensioni ad esclusivo beneficio di cui sopra;gestire ed attuare corsi di formazione professionale per il reinserimento dei disadattati sociali; istituire e gestire servizi sociali, centri socio-medico-psico-pedagogici completi di servizio di orientamento professionale; organizzare e gestire

un segretariato familiare e/ sociale; la realizzazione e la gestione di asili nido, scuole materne, elementari, doposcuola, anche in collaborazione con gli Enti Locali equipe di esperti per l'applicazione di tecniche psico-pedagogiche; iniziative volte alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ed in particolare i servizi e gli interventi previsti dalla legge 28/8/1997 n° 285; iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà anche attraverso le iniziative previste dalla legge n° 216/91; istituire e gestire centri diurni e notturni per minori a rischio.

3) Fornire accoglienza e assistenza materiale e morale alle persone colpite da menomazione fisiche , psichiche ,sensoriali, da qualunque causa originate mediante servizi rivolti alla loro riabilitazione globale ed al loro reinserimento sociale e lavorativo;

4) dare analoga assistenza accoglienza alle persone anziane e a quelle emarginate per qualsiasi causa ivi compresi gli alcolisti, i tossicodipendenti, gli ammalati di Aids, le ragazze madri, i minori a rischio, gli extracomunitari, cercando di avviare tali soggetti ad una esistenza dignitosa ed a una attività lavorativa, per reinserirli nella società sia in Italia che all'Estero;

5) promuovere lo sviluppo di una diffusa sensibilità verso i problemi delle suddette categorie, mediante conferenze, dibattiti e pubblicazioni;

6) promuovere attività di prevenzione, ricerca, consulenza e diagnosi in favore delle menzionate categorie sociali;

7) realizzare e /o gestire:

- comunità alloggio, case di riposo, case albergo, case protette, centri diurni e/o notturni, gruppi appartamento, soggiorni climatici, , per anziani ,giovani, bambini; handicappati fisici e/o psichici;
- asili nido, scuole materne ed elementari nonché servizi ausiliari di collegamento;
- centri di mediazione familiare e/o sociale;
- consultorio familiare;
- servizi, di equipe socio-medico-psicopedagogica e di medicina scolastica;
- servizi di segretariato sociale e servizio sociale professionale;

8) costruire, acquistare, permutare, locare, acquistare e a qualsiasi altro titolo, immobili ove possono essere svolti e perseguiti gli scopi sociali;

9) stimolare ogni socio ad operare con lealtà e nell'ambito della comunità in cui vive, per il raggiungimento dei fini societari incentivandolo a collaborare al buon funzionamento della struttura societaria;

10) sollecitare ogni socio anche ad attivarsi nel proprio ambiente sociale e lavorativo per prevenire, scoprire e rimuovere le cause di ogni forma di sofferenza, disagio, difficoltà

o inadempienza di cui sono portatori i soggetti emarginati;

11) Istituire organizzare e gestire corsi di formazione professionale, utilizzando finanziamenti privati, e/o statali, regionali, provinciali, degli enti locali e della Comunità Europea, per formare lavoratori ovvero disoccupati, anche su committenza di enti e soggetti pubblici ed all'uopo stipulare i relativi contratti o convenzioni in base alle normative vigenti.

12) Offrire una adeguata rete di sostegno servizi a carattere territoriale e di un organico sistema di provvidenze a favore di persone anziane con l'assistenza domiciliare e portatori di handicap con assistenza domiciliare e assistenza igienico personale nell'ambito scolastico, attraverso prestazioni sanitarie ed assistenziali volte a mantenere l'utente nel proprio contesto sociale.

13) Attuare e/o gestire centri di soccorso telefonico (tele-soccorso) per anziani e soggetti disabili non autosufficienti, centri di orientamento, servizi di prevenzione della delinquenza e dell'uso di droghe, servizi ricreativi ed educativi per l'infanzia e l'adolescenza centri di aggregazione, baby parking, doposcuola, campi estivi o educativi, servizi di personale di vigilanza e custodia dei bambini malati, servizi assistenza sanitaria, psicoterapeutica, di riabilitazione psicomotoria, per minori, anziani e portatori di handicap;

14) promuovere ed organizzare studi, convegni, seminari, dibattiti, inchieste, su argomenti di interesse sociale, etico, sanitario, civile e culturale; realizzare iniziative di formazione e di aggiornamento per i volontari;

15) organizzare spettacoli, mostre ed altre attività destinando le somme ricavate, alla gestione e allo svolgimento dell'attività della cooperativa;

16) per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà ancora:

- stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibilità tra i soci per comprovati motivi funzionali della società;

- provvedere all'istruzione cooperativistica e professionale anche mediante l'istituzione di corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento, compiere ogni azione mutualistica e scegliere in genere tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 30/1/1992 n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque congruenti;

- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanzia-

rio, mobiliare ed immobiliare necessario al raggiungimento dei fini sociali;

- accettare lasciti e donazione;

- aprire conti correnti, emettere cambiali, assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati e contributi, rilasciare quietanze liberatorie in genere.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopradetti, la cooperativa potrà stipulare convenzioni, partecipare ad appalti, gare, trattative private di Enti Locali (Comuni, Comunità montane, Province, Regioni, Unità sanitarie Locali etc.) usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere statali, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente. Inoltre, sempre il raggiungimento dei suoi scopi, la Cooperativa potrà istituire e gestire, anche in qualità di soggetto concessionario o accreditato di servizio pubblico, strutture e di istituzioni socio-sanitarie private soggette ad autorizzazione e vigilanza socio-sanitaria, per l'assistenza sanitaria ai soggetti sopra indicati, mediante la dotazione della strumentazione più idonea ed avanzata.

17) La cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali utilizzando ogni agevolazione, contributi e finanziamenti previsti da qualsiasi legge e provvedimento. Potrà assumere partecipazione in altre imprese, consorzi ed associazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

18) In conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia i soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, in conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite di esercizio. La cooperativa può ricevere prestiti infruttiferi da soci, finalizzarli al raggiungimento dell'oggetto sociale, per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

19) La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

20) La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

21) La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

All'anzidetto fondo affluiranno i conferimenti di capitale dei soci sovventori.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al numero stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare l'interesse dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa e nella percentuale stabilita dalla legge.

Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori.

La Cooperativa può ammettere anche soci volontari che saranno disciplinati secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla Legge 1991 n. 381.

Possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quello della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

Non possono essere soci coloro che, esercitano in proprio imprese identiche o affine con quella della Cooperativa, svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Il nuovo socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Inoltre i soci sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

(Nel caso di interesse alla formazione).

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-

ne dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa)

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate all'art. 8 del presente Statuto:

(Nel caso di interesse alla formazione)

a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione

(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa)

a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine sociale

b) il mancato adeguamento agli standard produttivi

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di amministrazione anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente Statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- se persona fisica - cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cod. fiscale, indicazione dell'effettiva attività svolta, i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto ed il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere.

- Se soggetto diverso da persona fisica - denominazione sociale, sede e cod. fiscale, i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti delle condizioni di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicato all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione ;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali ;
- e) il cui rapporto di lavoro - subordinato , autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo .

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso se ricorrono i motivi che , a norma della legge e del presente statuto , legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano , gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione , può attivare le procedure arbitrali.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico della comunicazione del provvedimenti di accoglimento della domanda .

Art. 9 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio :

- non è in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali ;
- ha perduto i requisiti per l'ammissione a socio;
- in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società oppure fomenta dissidi e disordini fra i soci,
- non osserva le disposizioni contenute nello statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- contro la deliberazione di esclusione, il socio entro 60 giorni dalla comunicazione può attivare procedure arbitrali.

Art. 10 - Provvedimenti in caso di recesso e esclusione

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro precedentemente instaurato.

Art. 11 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società Cooperativa.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 12 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione. L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del Consiglio di amministrazione. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi

dell'art. 11.

TITOLO IV

Soci finanziatori

Art. 13 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ. Rientrano in tale categoria anche soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n° 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 14 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

Art. 15 - Modalità di missione e diritti amministrativi dei soci finanziatori.

L'emissione delle quote sociali destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione. A ciascun socio sovventore possono essere attribuiti più voti, fino ad un massimo di cinque. In tutti i casi è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437 - bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti.

Art. 16 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ.

Art.17 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

to.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, in particolare, il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

Soci Volontari

ART. 18 - Soci Volontari

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, e regolamentati negli articoli precedenti, possono essere ammessi soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi forniti dalla Cooperativa, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'assicurazione obbligatoria e al rimborso spese.

TITOLO VI

Patrimonio sociale

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito :

- dal capitale sociale , che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali dei soci cooperatori ,ciascuna del valore non inferiore a 50 euro e non superiore al limite stabilito dalla legge;
- dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od

esclusi ed agli eredi dei soci deceduti ;

- dalla riserva straordinaria ,
- dalle riserve divisibili ;
- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e , conseguentemente , i soci nel limite delle quote sottoscritte .

Le riserve , salvo quella divisibile, sono indivisibili e , conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, ne all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile. Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori a meno che il trasferimento non avvenga a favore di altro socio.

Art. 20 - Destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno . Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario , da compilarsi in conformità ai principi della legge .

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione .

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili destinandoli :

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/1/1992 n 59 , nella misura del 3%;
- e) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale , nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n 59 ;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 ;
- e) ad eventuale dividendo in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile all'art. 2514 per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i

soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Art. 21 - Convocazione Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno , il luogo, la data , l'ora della prima e della seconda convocazione .

L'avviso è inviato per lettere raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo, idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza , o mediante affissione dell'avviso presso la sede legale.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta con l'indicazione delle materie da trattare , dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci ; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda , la convocazione è effettuata dall'organo di controllo .

Art. 22 - Competenze assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria provvede:

- all'approvazione del bilancio;
- alla nomina degli organi sociali e alla determinazione del loro compenso , se non previsto nell'atto costitutivo;
- alla delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art. 6;
- alla delibera sull'eventuale erogazione del ristorno (ai sensi dell'art.16 del presente statuto ;
- alla nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- alla revoca degli amministratori;
- all'approvazione di regolamenti interni, con le maggiorazioni previste per le assemblee straordinarie
- alla delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- alla delibera , all'occorrenza di un piano di crisi aziendale con le relative forme d'apporto, anche economico , da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi;
- alla trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata :

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni suc-

cessivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa . Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio prevista dall'art. 2428 , le ragioni della dilazione ;

b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;

e) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del CC:

d) dagli amministratori o , in loro vece , dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta , qualora questa sia fatta per iscritto e con l' indicazione delle materie da trattare di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta .

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomento sui quali l'assemblea delibera, a nonna di legge su proposta . degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta .

Art. 23 - L'assemblea straordinaria

L' assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni delle statuto ;
- 2) sulla nomina , sostituzioni e poteri dei liquidatori .
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge ;

Art. 24 - Modalità di convocazione

Il Consiglio di amministrazione può , a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 25 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni dalla data di convocazione , che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea , senza diritto di intervento di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci .

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza , diretta o per delega , di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto ; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero

dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti .

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza , diretta o per delega , di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto .

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione , possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati .

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione , accerta l'identità e la legittimazione dei presenti , regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio .

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario , che deve consentire , per ciascuna votazione ed anche per allegato , l'identificazione dei soci , astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte , su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente . su richiesta del Presidente , ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa .Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un Notaio .

Art. 26 - Delega di voto

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo , non possono intervenire personalmente all'assemblea , hanno la facoltà di farsi rappresentare , mediante delega scritta , soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 5 deleghe .

AMMINISTRATORI

Art. 27 - Amministratori soci/non soci

Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea, fra i soci iscritti da almeno tre mesi. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci , purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche .

Gli amministratori hanno diritto a retribuzione stabilita all'atto della nomina dall'assemblea dei soci.

Art. 28 - Limiti alla rieleggibilità

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e non possono permanere per più di tre mandati consecutivi .

Art. 29 - Cumulo incarichi

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c. , gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa .La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 30 - Deleghe amministrative

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti , i limiti e le modalità di esercizio della delega . Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 , comma 4 , c.c.. nonché i poteri in materia di ammissione , di recesso ed esclusione dei soci . Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica , il ristorno , il conferimento , la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda , la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società .

Art. 31 - Competenze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa , di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati , dalla legge o dal presente Statuto , all'Assemblea .

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto :

a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;

b. predispone i Regolamenti interni che disciplinano il funzionamento della Cooperativa , da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita tem-

poranea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci .

La rappresentanza legale della Società sarà attribuita a tutti i membri del Consiglio di amministrazione.

Può, con la sola sua firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti Pubblici. Può pure rilasciare procedure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti a qualsiasi magistratura ordinaria e speciale.

In caso di assistenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente ; in mancanza o nell' assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

CONTROLLI

Art. 32 -Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2477, la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea .

I componenti effettivi del Collegio sindacale e uno dei membri supplenti saranno Revisori Contabili, iscritti nel registro tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica essi sono rieleggibili . Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Esso deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto , sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare , sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine i sindaci possono in qualsiasi momento procedere , anche individualmente , ad atti di ispezione e di controllo , avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie , sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Collegio sindacale eserciterà anche le funzioni di controllo contabile come stabilito dalla legge.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 33 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 34, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci, L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 34 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a € 3.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e Avvocati e sono nominati dalle Camere di Conciliazione promosse dalla Camera di Commercio della provincia di appartenenza o da ogni altra Camera Conciliativa pubblica o privata.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. Gli arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 35 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza

dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

firmato: Licata Ornella; Angelo Gallina; Faldetta Elisa; Buggea Paola; Sorce Margherita; Di Nolfo Concetta; Licata Lucia; Montana Carmela; Fuca' Angela Rita; Cinzia Licata; Messina Concetta Angelika; Meli Gaetano; Cammilleri Marco; Mendolia Calella Deborah; Piazza Jessica; Sanfilippo Maria; Distefano Jennifer;

Maria Nipote Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale, documento su supporto cartaceo ai sensi art. 23 commi 3, 4 e 5 del D. .Lgs. 82/2005 e succ. modifiche e integrazioni ad uso Registro Imprese, bollo assolto ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.